



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza 240/2012 - Decisione del 22/10/2012 - del 26/10/2012 Camera di consiglio del 19/09/2012
Massima n.1:	<p>Titolo Procedimento civile – Astensione obbligatoria e facoltativa del giudice-Diniago del Presidente del Tribunale – Impugnabilità – Ordinanza che rileva la pendenza della questione a seguito di altra ordinanza di rimessione – Assenza di dichiarazione di volontà del giudicante di remissione degli atti alla Corte per risoluzione di giudizio di costituzionalità – Irricevibilità – Atti rinviati al giudice <i>a quo</i>.</p> <p>Testo Rinvio degli atti al giudice rimettente per irricevibilità dell'ordinanza, in quanto essa non ha proposto miratamente alla Corte la questione ma ne ha solamente evidenziato la pendenza a seguito di altra ordinanza di rimessione pronunciata in altro procedimento promosso avanti allo stesso Ufficio, disponendo la sospensione del giudizio stesso nelle more della sua definizione. Di conseguenza, mancando la manifestazione di volontà di remissione degli atti davanti alla Corte per la risoluzione del giudizio di costituzionalità, il provvedimento non è idoneo a promuovere il giudizio incidentale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio codice di procedura civile art.51 e segg.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.3 Costituzione art.24 Costituzione art.111 Costituzione art.113</p>



<p>Massima n.2:</p>	<p>Titolo Procedimento civile – Astensione obbligatoria e facoltativa del giudice-Diniago del Presidente del Tribunale – Impugnabilità – Assenza di narrazione delle fattispecie – Mancata motivazione della rilevanza della questione -Istanza di pronuncia aggiuntiva non costituzionalmente necessaria – Proposizione dell'incidente di costituzionalità per ottenere un avallo interpretativo dalla Corte – Manifesta inammissibilità.</p> <p>Testo E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 ss. cod. proc. civ. in quanto, - non descrivendo le fattispecie concrete sottoposte all'esame del rimettente, - non consente alla Corte di accertare l'effettiva rilevanza della questione. Inoltre, anche se il singolo processo principale non sia stato incardinato per proporre il vaglio di costituzionalità del provvedimento amministrativo del capo dell'ufficio circa la dichiarazione di astensione dichiaratamente illegittima va evidenziato che, se è vero che il magistrato ha il potere-dovere di accertare la regolare costituzione dell'organo giudicante, ciò è previsto solo al fine di accertare l'inesistenza di vizi riguardanti la propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio. Al contrario, il rimettente ha tralasciato qualunque considerazione in merito alle ricadute dei prospettati vizi riguardanti la designazione del giudice sotto il profilo della validità del singolo processo <i>a quo</i>, oltre che dell'ipotizzabile influenza della mancata astensione sulla reale definizione della specifica <i>res iudicanda</i>.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio codice di procedura civile art.51 e segg.</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art.3 Costituzione art.24 Costituzione art.111 Costituzione art.113</p>

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

